

AVV. LAURA SCARRONE  
VIA SAN BARNABA 39 - 20122 MILANO  
CELL. 351/5613433  
laura\_scarrone@tiscali.it  
PEC laura.scarrone@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO  
III Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari  
Procedura Esecutiva R.G.E. N. 395/2024  
Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Flaminia D'Angelo

Promossa da

**CONDOMINIO "MONVISO 94"**

Contro

**Indicazione omessa: Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 174, comma 9.**

\*\*\*

**AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO  
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

Il Professionista delegato Avv. Laura Scarrone vista l'ordinanza di delega emessa dal G.E. in data 15.10.2025, visto l'art. 591 bis c.p.c.,

**AVVISA**

che in data **14 luglio 2026 alle ore 11:00 e seguenti**, esclusivamente da remoto, si darà inizio alle **operazioni di vendita telematica senza incanto in modalità telematica asincrona con collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche designato ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL tramite il sito web dedicato [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it)** del seguente immobile pignorato:

**DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI**

In Comune di **Garbagnate Milanese (MI) via Monviso n. 94** (fabbricato C), appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo composto da ingresso-soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, ripostiglio e due balconi e vano pertinenziale di cantina posto al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

- Foglio **28**, Particella, **217** Subalterno **7**, categoria **A/3**, Classe **3**, Consistenza **4,5 vani** Rendita: **Euro 325,37**, Superficie Totale: **60 mq**, escluse aree scoperte: **58 mq**, Scala 1, Piano 2-S1;

Coerenze

dell'appartamento: da Nord in senso orario: proprietà di terzi, affaccio su cortile comune, proprietà di terzi, pianerottolo vano ascensore e proprietà di terzi.

della cantina: da Nord in senso orario: proprietà di terzi, terrapieno, proprietà di terzi, corridoio comune.

Con la proporzionale quota di comproprietà delle parti ed enti comuni dell'intero stabile, ai sensi di legge e di regolamento di condominio.

\*

Gli immobili sono meglio descritti nella relazione del Dott. Geom. Flavia Balestri – pubblicata, unitamente all'ordinanza di vendita, sul portale delle vendite pubbliche <https://pvp.giustizia.it/pvp/>

nonché sui siti web: [www.entietribunali.it](http://www.entietribunali.it), [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it), [www.aste.immobiliare.it](http://www.aste.immobiliare.it), <https://milano.repubblica.it>, [www.trovocasa.corriere.it](http://www.trovocasa.corriere.it), [www.trovoaste.it](http://www.trovoaste.it), [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), ed ancora sui quotidiani: La Repubblica – edizione Milano, Corriere della Sera – edizione Lombardia, Vivi Milano, cui si rimanda per ogni ulteriore informazione.

### **Conformità catastale – urbanistica – edilizia e altre problematiche relative all'immobile**

Per quanto riguarda la conformità edilizia il perito dichiara che: *“la sottoscritta ha formalizzato richiesta di accesso agli atti di fabbrica del Comune di Garbagnate Milanese sulla base delle pratiche edilizie menzionate nell'atto di compravendita in capo agli attuali debitori esecutati e si è recata il giorno 20/12/2024 a visionare le pratiche presso il Comune.*

- *Nulla osta n. 119/64 rilasciato il 6 agosto 1964 a seguito domanda della sig.ra ....., rinnovato a ..... il 30 agosto 1968*
  - *A seguito richiesta da parte del costruttore ..... del certificato di abitabilità, il Comune in data 21 settembre 1974 segnalava una serie di difformità consistenti in:*
    - a) Ingombro in pianta dei fabbricati non conforme*
    - b) Distanze dai confini non conformi*
    - c) Disposizione interna non rispettata nei fabbricati B e C anziché quattro appartamenti a piano ne risultavano realizzati sei di dimensioni ridotte e conseguente modifica delle finestre*
    - d) Al piano terra fabbricato A non rispettate le disposizioni dei tavolati interni*
    - e) Posizione ascensori e vani scala non conforme al progetto*
    - f) Realizzazione piani mansarda non previsti nel progetto*
  - *Per le difformità di cui sopra il Pretore di Milano ha emesso sentenza del 10/07/1976 in cui dichiarava parzialmente estinte per prescrizione le contravvenzioni e condannava i costruttori concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale*
  - *Il 17/03/1976 e 20/01/1978, venivano presentate planimetrie con modifiche relativamente al fabbricato C dalla cui disamina emerge conformità nella consistenza di appartamento e cantina di cui al pignoramento, con la sola difformità di modifiche interne (demolizione tavolati) all'appartamento*
  - *Il 11/12/1980 il Comune di Garbagnate Milanese con comunicazione interna all'assessore all'edilizia privata, rilevato in particolare che non sarebbe stato possibile demolire ciò che era stato realizzato (sei appartamenti a piano anziché quattro) proponeva l'adozione di sanzione pecuniaria*
  - *Il 9 marzo 1982 l'Ufficio tecnico Erariale di Milano in una comunicazione al Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese descriveva la consistenza dell'opera abusiva – 1) box a piano terra, 2) rialzo copertura, 3) aumento unità immobiliari (di cui è interessata l'unità immobiliare di cui al pignoramento) – non procede quanto a 3) alla valutazione delle difformità riscontrate nella planimetria inviata in quanto l'Ufficio non ha provveduto a trasmettere come da richieste verbali un particolareggiato dettaglio dal quale risultino il computo metrico e la consistenza delle opere abusivamente realizzate*
  - ***Domanda in sanatoria n. 556/86 ai sensi L. 47/85, il Comune comunica gli importi definitivi per il completamento della pratica invitando il costruttore ai versamenti dell'oblazione e **rilascia la concessione/autorizzazione in sanatoria in data 25/09/1992*****
  - *Nella pratica comunale sono stati rinvenuti anche documenti inerenti una vertenza legale relativa al decreto di perenzione n. 8512/2000 del TAR che dichiara la perenzione del ricorso promosso da ..... (costruttore) contro il Comune al quale decreto il legale del costruttore si è opposto il 02/03/2001. In data 15/02/2002 il legale del Comune comunica che con ordinanza 26/02 il TAR ha accolto l'opposizione al decreto di perenzione disponendo la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.*
- Non vi sono altri documenti all'interno del fascicolo in base ai quali poter stabilire la sorte del seguito della vertenza, che risulta interessare la costruzione di box.*
- Poiché si tratta di una questione non risolvibile da ciascun singolo condomino, ma che deve essere risolta a livello di condominio, si ritiene in questa sede di riportare quelle che sono le **non conformità dell'unità immobiliare oggetto di pignoramento** rispetto alle tavole di progetto (e ultime in ordine di tempo) rinvenute nel fascicolo. In particolare nella tavola del piano tipo presentata il 20/01/1989 si riscontra:*

demolizione di parete tra ingresso e soggiorno e tra ingresso e cucina e demolizione di parete divisoria della parete tra i due locali cucina e soggiorno a formare un ampio locale, rimanendo in essere solo una porzione di parete dell'altezza cm.120.

- Non è stato rinvenuto nella pratica il certificato Agibilità/abitabilità.

Al sopralluogo l'appartamento risultava NON conforme: Gli abusi consistono in demolizione parete tra ingresso e cucina, parete tra ingresso e soggiorno e parete divisoria tra cucina e soggiorno; demolizione fino ad h. 120 di parete tra ingresso e ex locale cucina. Le difformità sono sanabili mediante: presentazione CILA in sanatoria e relativo versamento di oblazione amministrativa, ma previa realizzazione di un antibagno in quanto la zona cottura deve essere separata del servizio igienico. Costi stimati: € 4.000 inclusa pratica tecnica (si cfr. pagg. 8-10 della perizia pubblicata). Per quanto riguarda la conformità catastale il perito dichiara che: "Al sopralluogo l'appartamento risultava non conforme. Le difformità consistono in (vedi capitolo precedente) sono sanabili mediante: presentazione nuova scheda catastale a seguito della CILA in sanatoria Costi stimati: € 1.000 incluso rilievo e restituzione grafica" (si cfr. pag. 10 della perizia pubblicata) SI RIMANDA COMUNQUE AD UNA ATTENTA ED INTEGRALE LETTURA DELLA PERIZIA CHE DEVE INTENDERSI QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATA E RITRASCRIITA.

\*\*\*

### **Condizioni e modalità della vendita senza incanto**

- 1) La vendita avrà luogo in un unico lotto
- 2) **Prezzo base: € 82.000,00 – offerta minima € 61.500,00 (pari al 75% del prezzo base) – rilanci minimi € 1.500,00**
- 3) Entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte di acquisto
- 4) Le offerte potranno essere formulate **esclusivamente con modalità telematiche** tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia - cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia attraverso il sito del gestore della vendita, come meglio indicato nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale e nelle sezioni "FAQ" e "TUTORIAL" ivi presenti.
- 5) A pena d'invalidità, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
- 6) Il presentatore deve coincidere con l'offerente (o nel caso di incapace, o di persone giuridiche o altri enti con il legale rappresentante) salve l'ipotesi di offerta presentata da avvocato ex artt. 579 ultimo comma o 571 primo comma c.p.c. e l'ipotesi di offerta presentata da più persone, nel qual caso il presentatore deve coincidere con uno degli offerenti.
- 7) L'offerta dovrà indicare, ai sensi dell'art 12, co.1 e 2, DM 32/2015:
  - a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale e dell'eventuale della partita IVA;
  - b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
  - c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
  - d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
  - e) la descrizione del bene;
  - f) l'indicazione del referente della procedura, che coincide con il professionista delegato;
  - g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
  - h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, che dovrà essere indicato in 120 giorni (se sarà indicato un termine superiore, l'offerta sarà inammissibile, se sarà indicato un termine inferiore, il termine sarà automaticamente di 120 giorni);
  - i) l'importo versato a titolo di cauzione;
  - l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (nel caso in cui l'attestazione dell'avvenuto pagamento venga indicato il codice TRN (o similare) al posto del CRO nell'apposito campo - in cui possono inserirsi esclusivamente numeri - andranno indicate le 11 cifre presenti dal sesto al sedicesimo carattere del TRN);

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta alla quale saranno inviate le comunicazioni relative all'esperimento di vendita;

o) il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni relative all'esperimento di vendita;

- Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà munirsi del codice fiscale italiano da consegnare al delegato unitamente alla prova dei pagamenti del saldo prezzo.

- Il bonifico per il versamento della cauzione dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a: **“PROC.ESEC.IMM. RGE 395/2024” – IT92A053870164000049278483**, per un importo pari al **10% del prezzo offerto** e dovrà essere effettuato in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta ed indicando il lotto cui l'offerta si riferisce

8) All'offerta dovranno essere allegati:

a) la documentazione attestante il versamento (copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione;

b) copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente;

Se questi è coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo).

In caso di convivenza registrata con deposito del contratto di convivenza, l'offerente dovrà allegare copia del relativo contratto e dei documenti del convivente in caso di opzione in detto contratto del regime di comunione legale.

Qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da Pubblico Ufficiale.

c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

d) se l'offerente è un soggetto non persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale a non più di tre mesi), nonché copia della delibera assembleare o consiliare che fosse necessaria;

e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti d'identità;

f) se l'offerta è presentata da avvocato, copia, anche per immagine, della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento d'identità di entrambi.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica come indicato sul portale delle vendite pubbliche, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo.

9) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. il professionista non riscontri l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione sul conto corrente intestato alla procedura.

10) i creditori potranno proporre istanze di assegnazione del bene al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.

\*\*\*

### **Svolgimento della vendita senza incanto**

11) Le buste telematiche saranno aperte il giorno **14 Luglio 2026 alle ore 11:00.**

12) Alle operazioni di vendita possono prendere parte con modalità telematiche le parti, i loro avvocati, i creditori iscritti non intervenuti e i comproprietari non esecutati, nonché gli altri soggetti autorizzati dal referente della procedura ex art. 20 primo comma DM 32/2015.

Gli offerenti e gli altri partecipanti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata l'ammissibilità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

L'offerta è irrevocabile per 120 giorni, pertanto si potrà procedere ad aggiudicazione anche in favore dell'offerente che non si colleghi il giorno dell'apertura delle operazioni di vendita.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

13) **in caso di unica offerta:**

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo-base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo indicato nell'istanza di assegnazione al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

14) **in caso di pluralità di offerte:**

si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste telematiche ed esaminate le offerte, dell'istanza di assegnazione se presente.

La gara sull'offerta più alta avrà durata di 24 ore a partire dal termine delle operazioni di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte e verrà avviata dal delegato immediatamente dopo.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 5 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 5 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

L'aggiudicazione all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al termine della gara, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori ai rilanci minimi come sopra indicati per ciascun lotto.

15) Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettergli via pec detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

Nell'ipotesi in cui il creditore sia rimasto assegnatario a favore di un terzo, dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni successivi all'assegnazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene, depositando dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, oltre ai documenti comprovanti i necessari poteri e autorizzazioni.

In mancanza il trasferimento sarà in favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo, l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge - a suo carico, importi tutti che verranno comunicati dal professionista delegato all'aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione anche in base alla tipologia di acquisto, detratto l'importo per cauzione già versato.

Il termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione, termine non soggetto a sospensione feriale dei termini e non prorogabile.

Nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

Ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al residuo prezzo.

L'aggiudicatario, quando provvederà a consegnare al delegato la prova dei pagamenti a saldo, dovrà consegnare presso lo studio del delegato gli originali o le copie autentiche delle autorizzazioni, procure e delibere già allegate all'offerta (lettere c, d, e, f) nonché gli originali delle eventuali richieste relativamente al trattamento tributario da applicare al decreto di trasferimento (quali agevolazioni fiscali). Dovrà inoltre fornire le informazioni prescritte dall'art. 22, d.lgs. n. 231 del 2007 (legge antiriciclaggio) con dichiarazione scritta, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale, con avvertenza che, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di rendere tali dichiarazioni, il giudice dell'esecuzione non firmerà il decreto di trasferimento, revocherà l'aggiudicazione e adotterà ogni eventuale altra iniziativa prevista dalla legge.

16) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato e, al più tardi al momento della consegna della prova dei pagamenti, consegnare copia autentica cartacea o inviare copia autentica informatica del relativo atto notarile.

17) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita, che debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio o altro locale nella sua disponibilità, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.

\*\*\*

### **Condizioni generali di vendita**

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti al trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge.

\*\*\*

#### **Spese condominiali – art. 63 disp. att. c.c.**

L'aggiudicatario sarà obbligato, in solido con l'esecutato, al pagamento delle eventuali spese condominiali non versate relative soltanto all'anno in corso ed a quello precedente alla vendita ai sensi dell'art. 63 disp.att.c.c..

\*\*\*

#### **Custode giudiziario dell'immobile – richieste di visita all'immobile**

Custode giudiziario è stata nominata lo stesso professionista delegato alla vendita Avv. Laura Scarrone che potrà fornire informazioni al n. 351/5613433 e via e-mail all'indirizzo [laura\\_scarrone@tiscali.it](mailto:laura_scarrone@tiscali.it). Le richieste di visita dell'immobile possono essere formulate unicamente tramite l'apposita funzione cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, come meglio spiegato nella sezione "FAQ" del predetto portale e, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato all'acquisto e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurarne l'esatta identificazione. Saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati.

\*\*\*

#### **Stato occupativo del bene**

Gli immobili sono occupati con contratto di locazione opponibile alla procedura esecutiva. Stante la morosità maturata, su delega del GE, è stata ottenuta ordinanza di sfratto per morosità e sono in corso le operazioni di sfratto.

\*\*\*

#### **Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie.**

Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura).

Gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto fra queste ed il Tribunale e ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato.

Il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire gratuitamente tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla disciplina di cui al DM 32/2015.

Inoltre, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa rinvio agli altri documenti pubblicati – ordinanza del Giudice dell'esecuzione, perizia, planimetria, rilievi fotografici – che dovranno essere consultati per steso dagli offerenti e, comunque, dal momento della pubblicazione, si intenderanno integralmente conosciuti.

Milano, li 11 Maggio 2026

Avv. Laura Scarrone

